

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 600)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(COSSIGA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORLINO)

e col Ministro dell'Interno

(ROGNONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1979

Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625,
concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democra-
tico e della sicurezza pubblica

ONOREVOLI SENATORI. — Il nostro sistema normativo e organizzativo ha affrontato il terrorismo con considerevole impegno; tuttavia si impone ora una maggiore incisività ed una migliore organicità per poter contrastare con rinnovata efficacia i più effe-rati livelli dell'attacco criminale. Si deve infatti ammettere che gli sforzi compiuti e i risultati conseguiti non sono stati sufficienti a contenere questa criminalità organizzata.

Occorre difendere lo Stato democratico e la nostra vita civile. Occorre mettere le istituzioni, proprio quelle più direttamente esposte, in condizioni di fronteggiare la nuova offensiva. Si tratta di difendere concretamente i valori di libertà, di sicurezza e di giustizia che la Costituzione afferma e che sono stati conquistati dalla Resistenza e nello sviluppo democratico di questi anni.

Gli italiani chiedono allo Stato, alla legge penale, agli organi di giustizia e di polizia una maggiore protezione; essi rivendicano il basilare diritto di libertà dalla paura e dalla violenza.

Lo ha chiesto il Parlamento, lo chiede la coscienza civile del Paese.

Il Governo ha risposto adottando, nelle sue responsabilità, le decisioni organizzative, amministrative e normative più appropriate.

In questo quadro il Governo intende realizzare un sistema normativo completo e puntuale per isolare e colpire il fenomeno terroristico e la violenza organizzata in tutti i loro aspetti. Ha quindi adottato con le forme del decreto legge e del disegno di legge rispettivamente le misure essenziali, più significative, e quelle che ne costituiscono le conseguenti specificazioni.

Il movimento legislativo è cominciato con la legge cosiddetta Bartolomei del 14 ottobre 1974, n. 497, concernente « Nuove norme contro la criminalità », ed è proseguito con vari altri interventi tra cui la cosiddetta legge Reale del 22 maggio 1975, n. 152, concernente « Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico » e il decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, numero 191, concernente nuove norme penali e processuali per la prevenzione e la re-

pressione di gravi reati. Nella stessa direzione si collocano le leggi sulla disciplina delle armi emanate il 23 dicembre 1974 e il 18 aprile 1975.

Le misure sopra indicate sono state dirette, da un lato, a rendere più severe le sanzioni per la repressione di comportamenti criminosi che destano maggiore allarme e, dall'altro, ad intensificare l'efficacia di alcuni strumenti processuali, intesi nel senso più lato, inclusi, cioè, alcuni poteri d'indagine della polizia.

Le innovazioni che ora si propongono sono in linea con le riforme suddette. Esse ambiscono, inoltre, come si è detto, a realizzare un sistema ben coordinato di norme, senza smagliature, inteso ad elevare la capacità di risposta dell'ordinamento alla provocazione ed alla distruttività della delinquenza e della eversione.

Il decreto legge mira ad isolare il fenomeno terroristico anche rispetto agli altri tipi di delinquenza.

L'articolo 1 introduce una circostanza aggravante che si applica a tutti i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Tale circostanza ha tecnicamente il carattere di aggravante comune; tuttavia essa si differenzia dalle altre aggravanti di questo tipo, sia perchè comporta l'aumento della pena edittale nella misura della metà, sia perchè, come è previsto dal terzo comma, essa si sottrae al giudizio di equivalenza o prevalenza di cui all'articolo 69 del codice penale.

Il nuovo sistema comporta, inoltre, che l'aggravante in questione si applichi per prima rispetto ad ogni altra eventuale circostanza. Se concorrono ulteriori circostanze aggravanti, anche queste si sottraggono al suddetto giudizio di comparazione.

Ne risulta così un inasprimento del regime sanzionatorio.

Come si vedrà di seguito, i delitti così aggravati sono sottoposti ad una particolare disciplina processuale, insieme a quei reati nei quali la finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico rappresenta un elemento costitutivo.

Ciò è stato voluto affinché le misure processuali risultassero del tutto adeguate alla gravità dei comportamenti perseguiti.

L'articolo 2 introduce una nuova figura criminosa. Tale previsione entra a far parte del capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dedicato ai delitti contro la personalità interna dello Stato. Si tratta dell'« Attentato per finalità terroristiche o di eversione ».

Con questa norma si rimedia ad una incongruenza che vari episodi di aggressione terroristica hanno reso di chiara evidenza.

Secondo la normativa precedente gli attentati terroristici, anche quando producevano lesioni gravissime (si pensi agli episodi di « gambizzazione »), potevano essere puniti con pene irrisorie in quanto nei confronti delle circostanze aggravanti, costituite, per esempio, dall'uso dell'arma, dalla gravità della lesione, dal numero delle persone, poteva dichiararsi prevalente una qualsiasi circostanza attenuante anche generica, con la conseguenza che la sanzione applicabile era quella prevista dal primo comma dell'articolo 582 del codice penale, con un minimo editale di tre mesi, riducibile per effetto di circostanze attenuanti.

Con la nuova sistemazione questi comportamenti, uniti a quelli ancora più gravi che cagionano la morte, sono configurati per quello che in realtà sono, e cioè delitti contro la personalità interna dello Stato. L'ipotesi di attentato è già conosciuta dalla nostra legge penale e in questo caso si è trattato di specificare le finalità per cui l'attentato è commesso, rendendo anzitutto punibile l'atto in sé indipendentemente dalle sue conseguenze di danno.

Gli eventi causati, che vanno dalla morte alla semplice lesione, sono stati considerati alla stregua di circostanze aggravanti. Anche la qualità della persona offesa diviene circostanza aggravante allorché si tratti di persone che esercitano funzioni legislative, di governo, giudiziarie, penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica, colpite nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

La *ratio* di questa aggravante risiede nella necessità di tutelare in modo particolare co-

loro che sono più esposti perché direttamente rappresentano le istituzioni dello Stato.

È stato necessario inserire nell'ultimo comma disposizioni che riguardano il giudizio di equivalenza e prevalenza delle circostanze, ripetendo la disciplina introdotta con l'articolo 1. Si tratta di un'esigenza di chiarezza, in quanto nella fattispecie in esame le finalità di terrorismo o di eversione sono elemento costitutivo del reato con la conseguente inapplicabilità delle previsioni dell'articolo 1, le quali sono riferite ad una circostanza aggravante di uguale contenuto.

L'articolo 3 mira anch'esso a colmare una lacuna, creando una figura criminosa associativa che si affianca a quelle già esistenti nel codice penale.

Mancava infatti una fattispecie che prevedesse come illecito autonomo la condotta di coloro che promuovono, costituiscono, organizzano e dirigono associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione e di coloro che partecipano ad esse. Vero è che in alcuni casi altre norme che puniscono associazioni delittuose che operano contro la personalità dello Stato possono trovare applicazione, ma era necessario superare ogni incertezza che poteva tornare a vantaggio degli associati per le finalità suddette.

Nel considerare l'elevato livello delle pene si deve tener conto che la gravità del comportamento, che le finalità di terrorismo e di eversione integrano, doveva trovare una punizione adeguata nella stessa norma incriminatrice.

È opportuno illustrare insieme la portata degli articoli 4 e 5. Si deve premettere che il nostro ordinamento ha già accolto l'indirizzo di politica criminale secondo il quale si offrono incentivi che stimolano coloro che intraprendono un'attività criminosa o che già hanno delinquito a interrompere la loro azione, a impedire l'evento, a elidere il danno o almeno ad attenuarlo.

Varie norme del codice penale concorrono a dar vita ad un sistema incentivante nel senso predetto. Si ricordano anzitutto le regole di generale applicabilità contenute nell'articolo 56, terzo e quarto comma, e nell'articolo 62, n. 6. La dottrina ha costruito su

questa base le figure della desistenza volontaria, del recesso attivo e del ravvedimento operoso. In tutti questi casi la punizione è in varia misura attenuata. Vi sono poi regole speciali che si riferiscono al recesso da particolari condotte criminose (artt. 308 e 309 del codice penale).

L'articolo 4 attiene al trattamento penale del concorrente in delitto commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, che si dissocia dai correi ponendo in essere un ravvedimento operoso. La norma prescinde dalla struttura dei reati, i quali pertanto possono anche non essere reati di associazione; e dal tipo di configurazione data alla finalità in questione, sia essa circostanza aggravante o elemento costitutivo, il ravvedimento è qualificato in due modi alternativi. Esso rileva quando il soggetto ha operato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o quando il suo comportamento si concretizza nell'aiuto offerto agli inquirenti per poter scoprire i concorrenti o per assicurarli alla giustizia.

Considerato che il delitto è stato già consumato, non è parso opportuno esonerare completamente il ravveduto dalla pena.

Si è però fatto a lui un trattamento estremamente favorevole consistente nella diminuzione di pena della metà e nella inapplicabilità dell'aggravante di cui all'articolo 1.

L'inciso « salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis del codice penale » è dovuto alla considerazione che per il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione esiste già una analoga disciplina.

L'articolo 5 sancisce la esenzione da pena per coloro che, implicati in un *iter* criminoso diretto alla produzione di eventi molto gravi, recedono attivamente. Gli articoli di legge richiamati nel testo attengono tutti a delitti contro l'incolumità pubblica: si tratta della strage, dell'incendio, del naufragio, dei disastri, eccetera, e cioè di eventi estremamente seri, di fronte alla evenienza dei quali tutto deve essere tentato per impedirli. Ciò spiega la impunità offerta.

Gli articoli 6 e 7 vanno pure considerati insieme, poichè essi concorrono a dar vita

al rinnovato istituto del fermo che risulta ora più articolato del precedente per meglio rispondere alle esigenze di protezione della collettività e di garanzia del cittadino. Si è voluto realizzare un più preciso coordinamento tra responsabilità della magistratura e responsabilità della polizia. Si è dotata la polizia, per l'efficienza delle sue operazioni, di un preciso strumento che le consente, nell'opera di prevenzione, di verificare indizi di reato e nel contempo si è voluto assicurare alla polizia giudiziaria la possibilità di utilizzare compiutamente per tutti gli opportuni riscontri il tempo, che essa ha a disposizione, del già esistente istituto del fermo giudiziario.

È opportuno sottolineare che nella nuova costruzione si è mantenuto il rigoroso rispetto dei principi contenuti nell'articolo 13 della Costituzione, i quali rappresentano insuperabili baluardi di garanzia per i diritti di libertà.

Il momento di raccordo tra le previsioni dell'articolo 6 e dell'articolo 7 si rinviene nel sesto comma dell'articolo 6, alla stregua del quale al fermo, ove questo non sia sfociato in uno dei due provvedimenti di cui si dirà dopo, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale che caratterizzano il fermo in senso giudiziario.

L'intervento disciplinato nel primo comma dell'articolo 6 è inquadrato in uno schema di rigorose garanzie. Oltre alla condizione della assoluta necessità ed urgenza, sono stati tassativamente indicati gli elementi oggettivi che legittimano il provvedimento. Occorre anzitutto essere al cospetto di un comportamento sintomatico che, « in relazione ad obiettive circostanze di tempo e di luogo », faccia desumere che il soggetto stia compiendo atti preparatori di uno dei gravi delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale o di quelli preveduti dagli articoli 305 e 416 del codice penale.

Dall'insieme dei dati obiettivi su indicati devono emergere indizi la cui fondatezza occorre sia verificata. Per tale verifica è previsto appunto il fermo nel corso del quale si possono compiere urgenti e indispensabili operazioni intese a rinvenire oggetti perti-

nenti ai reati suddetti e ad assumere informazioni al riguardo. Trattandosi di operazioni che avvengono senza la presenza del difensore, era ovvio che si richiamassero i principi contenuti nel secondo comma dell'articolo 225-bis del codice di procedura penale, circa la mancanza di valore ai fini del processo penale di quanto acquisito. Il soggetto non può essere trattenuto oltre le quarantotto ore dagli ufficiali di pubblica sicurezza. Questo termine, si badi bene, rappresenta una specificazione rispetto a quanto la Costituzione prevede, disponendo l'articolo 13 il limite invalicabile delle novantasei ore, e facendo riferimento alle quarantotto ore solo per la tempestività della comunicazione del provvedimento alla autorità giudiziaria. Nell'articolo in esame la comunicazione deve essere data immediatamente anche con riferimento alla eventuale perquisizione. Una ulteriore garanzia è quella contenuta nel quarto comma consistente nella comunicazione all'autorità giudiziaria dei motivi del fermo e della perquisizione.

Ai sensi del terzo comma, se gli indizi risultano inconsistenti, è lo stesso ufficiale di pubblica sicurezza che deve liberare il fermato; altrimenti non oltre le quarantotto ore lo deve porre a disposizione del Procuratore della Repubblica.

Compete al Procuratore della Repubblica convalidare il fermo e la perquisizione ove egli riscontri che essi sono stati operati nel rispetto della previsione del primo comma. Diversamente, i provvedimenti non sono convalidati con la conseguenza dell'ordine dell'immediata scarcerazione del soggetto.

Poichè la convalida del fermo significa riscontro dell'esistenza dei legittimi presupposti per la sua adozione, ben può avvenire che, pur accertandosi la sussistenza dei detti presupposti al momento della sua esecuzione, questi poi siano venuti a cadere. In tal caso, dovrà intervenire la convalida, ma il soggetto dovrà essere liberato. Ove dagli accertamenti di polizia e del Procuratore della Repubblica emergano invece sufficienti indizi in ordine ad uno o più delitti indicati nel primo comma dell'articolo 238 del

codice di procedura penale, il Procuratore della Repubblica provvederà, come previsto dal quarto e quinto comma dello stesso articolo, a quelle operazioni che collegano il fermo di polizia giudiziaria all'esercizio dell'azione penale. Rimane da considerare che ci si può trovare di fronte alla ulteriore ipotesi in cui risultino confermati indizi anche decisamente consistenti, limitati però alla commissione degli atti preparatori indicati nel primo comma.

In tal caso, secondo la disciplina in esame, l'ufficiale di polizia giudiziaria non rimette in libertà il soggetto, ma lo mette a disposizione del Procuratore della Repubblica, al quale solo compete di liberarlo.

Ovviamente, quando ne ricorrano gli estremi, il Procuratore della Repubblica può proporre le misure di prevenzione indicate dalla legge 22 maggio 1975, n. 152.

Questo sistema che rimette all'autorità giudiziaria il dovere di liberare il soggetto che risulti non essere passato agli atti esecutivi del reato si spiega considerando che il determinare se l'azione compiuta sia stata strettamente contenuta nella fase degli atti preparatori o se invece abbia superato tale soglia, per configurare il *quid pluris* che la legge penale richiede per il tentativo, comporta una valutazione della definizione giuridica dei fatti estremamente delicata che non può, ovviamente, essere rimessa a soggetti che non esercitino funzioni giudiziarie.

È parso opportuno, vertendosi in tema di limitazione della libertà da parte di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, che, oltre a tutte le garanzie suddette, vi fosse anche il controllo del Parlamento effettuato sulla base di relazioni bimestrali del Ministro dell'interno. Si è ritenuto infine che per ora la operatività di questo tipo di fermo abbia durata limitata ad un anno.

Con l'articolo 7 si è voluto semplificare il meccanismo dei contatti tra l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria in occasione del fermo preveduto dall'articolo 238 del codice di procedura penale, meccanismo che è oggi inutilmente farraginoso e complesso. È stato ribadito che i fermati devono essere trasferiti nelle carceri giudiziarie all'esito dei pri-

mi accertamenti, fissandosi a tal fine un termine massimo di quarantotto ore.

Nel secondo comma dell'articolo si è preferito usare l'espressione « senza ritardo » al posto dell'aggettivo « immediata » che aveva dato luogo a contrastanti interpretazioni, le quali non avevano certo agevolato nè l'opera della polizia nè quella dell'autorità giudiziaria.

La garanzia fondamentale e cioè quella che impone che la notizia pervenga all'autorità giudiziaria non oltre quarantotto ore, è stata opportunamente ribadita.

La prima parte dell'articolo 8 prevede sia l'obbligatorietà della cattura, sia il divieto di libertà provvisoria per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Per l'associazione a delinquere e per i delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, è esclusa, ai sensi del capoverso, la possibilità della libertà provvisoria nei casi in cui per essi sia obbligatorio il mandato di cattura.

Queste disposizioni rispondono all'esigenza sempre più avvertita di ridurre l'area di discrezionalità del giudice rispetto ai provvedimenti che incidono sulla libertà personale quando si tratta dei gravi delitti indicati nell'articolo in esame.

L'articolo 9 inserisce dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale una norma che consente, nei casi tassativamente indicati, di estendere le perquisizioni domiciliari a interi edifici o a blocchi di edifici. I casi sono quelli della esistenza di fondati motivi per ritenere che nei luoghi da perquisire si sia rifugiata una persona nei cui confronti si debba procedere al fermo, alla cattura o alla carcerazione in relazione ad alcuno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale ovvero aggravati da finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. La fondata supposizione su cui si basa la perquisizione può anche riguardare l'esistenza di cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse sempre con riferimento ai delitti sopra indicati. Come si vede si tratta di una estensione dell'ambito fisico in cui l'opera-

zione avviene, fermi restando gli altri criteri che riguardano l'istituto della perquisizione in generale.

L'estensione è strettamente correlata alla considerevole gravità dei delitti in questione.

L'articolo 10 aggiunge un comma all'articolo 272 del codice di procedura penale.

Il precedente testo disciplinava la durata massima della custodia preventiva, provvedendo a differenziarla opportunamente secondo la gravità dei reati.

Purtroppo i termini fissati sono risultati spesso insufficienti per la conclusione degli accertamenti e delle procedure dibattimentali proprio nei casi di delitti gravi quali sono quelli richiamati nell'articolo che qui si illustra. Non tanto il generale appesantimento del lavoro giudiziario dovuto all'aumento quantitativo dei processi, quanto le obiettive difficoltà che esistono per gli accertamenti istruttori e dibattimentali concernenti i reati in questione, hanno a volte determinato la decorrenza dei termini di legge e la conseguente automatica scarcerazione di individui chiamati a rispondere di pesanti imputazioni. Il prolungamento dei termini nella misura della metà appare del tutto proporzionato alla detta esigenza.

Affinchè non sorgessero incertezze interpretative sulla estensibilità di quanto dettato dall'articolo 10 ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, lo si è esplicitamente dichiarato nell'articolo 11.

Si tratta di una risposta necessaria e immediata ad esigenze urgenti ed obiettive. Una risposta più compiuta nella quale i termini di carcerazione preventiva agiscono anche come stimolo per la più rapida conclusione dei processi vorrà essere data col generale adeguamento delle strutture e del sistema processuale. Intanto, l'esigenza di accelerare i processi, di avere pronunzie più tempestive, essendo una componente importante dell'efficacia della lotta al terrorismo, sarà soddisfatta dall'impegno dei preposti agli uffici giudiziari nell'organizzazione del lavoro e dalla assegnazione dei magistrati agli uffici più direttamente interessati nella lotta al terrorismo.

Per comprendere esattamente la portata dell'articolo 12 si deve ricordare che la progressiva democratizzazione del nostro sistema è stata caratterizzata tra l'altro dalla abolizione dell'autorizzazione a procedere per reati compiuti in servizio da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.

Questo istituto è stato dichiarato incostituzionale con riferimento all'articolo 28 della Costituzione con una sentenza che risale al 1963.

L'articolo in questione non è certo inteso ad incidere sul principio della diretta responsabilità dei funzionari e dipendenti dello Stato anche secondo le leggi penali. Si tratta invece di evitare che gli appartenenti alla pubblica sicurezza e gli altri operatori di polizia giudiziaria operino con il timore che a seguito di un reato, ancorchè colposo, commesso in servizio essi si possano trovare ristretti negli stessi luoghi in cui sono detenute persone alla cui carcerazione essi hanno contribuito. Secondo la norma in esame i soggetti in questione non sono sottratti all'applicazione di misure restrittive della libertà allorchè sono indiziati o imputati di reato, però queste si eseguono in una caserma. È ovvio che alcune caserme saranno appositamente attrezzate per questa esigenza.

Ormai è diffusa la convinzione che il godimento dei considerevoli proventi dei delitti di rapina, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di ingenti truffe e di altri illeciti che procurano enormi guadagni è

favorito dalla possibilità che vi è stata finora di fare ricorso al sistema bancario e agli istituti analoghi per compiere operazioni di riscossione e di versamento del denaro.

La questione è attualmente all'attenzione del Consiglio d'Europa per i suoi risvolti internazionali, in quanto è ormai certo che il riciclaggio del denaro si avvale del trasferimento di fondi oltre frontiera. Le previsioni dell'articolo 13 sono rivolte a eliminare questa possibilità attraverso il meccanismo dell'identificazione di coloro che compiono operazioni per somme che eccedano i venti milioni. La breve dilazione per l'entrata in vigore di questa norma prevista dall'ultimo comma è stata voluta per dare il tempo agli istituti in questione di organizzare il servizio di identificazione secondo le modalità che saranno stabilite dal Comitato per il credito e il risparmio.

L'articolo 14 generalizza una norma introdotta dall'articolo 5 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, in materia di infrazioni valutarie. La sua logica si combina con quella del precedente articolo. Si è voluto far sì che le banche e gli altri istituti di credito, pur continuando ad agire con il rispetto del cosiddetto segreto bancario, non divengano strumenti di favore per la criminalità. Era assolutamente necessario a tal fine consentire che il giudice potesse delegare ufficiali e agenti di polizia giudiziaria a compiere sequestri presso banche o altri istituti di credito. La delega dell'autorità giudiziaria costituisce di per sé un importante momento di garanzia.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernente misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica.

Decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 342 del 17 dicembre 1979.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 14 dicembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno;

DECRETA:

Articolo 1.

Per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, punibili con pena diversa dall'ergastolo, la pena è sempre aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Quando la circostanza aggravante prevista dal primo comma concorre con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69 del codice penale, nemmeno rispetto ad altre eventuali circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti.

Articolo 2.

Dopo l'articolo 279 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Articolo 280. - *Attentato per finalità terroristiche o di eversione.* — Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni legislative, di governo, giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Si applica, in ogni caso, l'ergastolo se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona.

Quando le circostanze aggravanti previste nei tre commi precedenti concorrono con una o più circostanze attenuanti, non sono applicabili le disposizioni dell'articolo 69, nemmeno rispetto ad altre circostanze aggravanti, e la diminuzione di pena si opera, nei casi di cui al secondo ed al terzo comma, sulla pena conseguente all'applicazione delle circostanze aggravanti, nel caso di cui al quarto comma, col criterio indicato nell'articolo 65, n. 2) ».

Articolo 3.

Dopo l'articolo 270 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Articolo 270-bis. - *Associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.* — Chiunque, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 305, promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro ad otto anni ».

Articolo 4.

Per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, salvo quanto disposto nell'articolo 289-bis del codice penale, quando uno dei concorrenti, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia e l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena è diminuita della metà.

Quando ricorre la circostanza di cui al comma precedente non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 5.

Dopo l'articolo 448 del codice penale è aggiunto il seguente:

« Articolo 448-bis. - *Casi di non punibilità.* — Nei casi preveduti dagli articoli 422, 423, 428, 430, 432, 433, 434, 438 e 439, non sono punibili coloro che impediscono volontariamente l'evento a cui il fatto era diretto ».

Articolo 6.

Quando nel corso di operazioni di polizia di sicurezza volte alla prevenzione di delitti se ne appalesi l'assoluta necessità ed urgenza, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza possono disporre il fermo di persone nei cui confronti, per effetto del loro comportamento ed in relazione ad obiettive circostanze di tempo e di luogo, si imponga la verifica della fondatezza di indizi relativi ad atti preparatori di uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, o previsti negli articoli 305 e 416 del codice penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono sottoporre il fermato a perquisizione personale ed assumere sommarie informazioni dal medesimo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 225-bis, secondo comma, del codice di procedura penale.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere il fermato per il tempo strettamente necessario in relazione alle esigenze che hanno determinato il fermo e comunque non oltre le quarantotto ore. Ove gli indizi risultino infondati il fermo è immediatamente liberato, altrimenti è tradotto in carcere a disposizione del procuratore della Repubblica.

In ogni caso gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza devono dare immediata comunicazione del fermo e della perquisizione al procuratore della Repubblica.

Entro le quarantotto ore devono essere comunicati al procuratore della Repubblica i motivi che hanno determinato il fermo e la perquisizione.

Il procuratore della Repubblica, ricevuta la comunicazione di cui al comma precedente, nel caso in cui risultino fondati gli indizi di cui al primo comma, convalida il fermo e la perquisizione. Ove, invece, emergano sufficienti indizi in ordine ad uno o più delitti indicati nel primo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dello stesso articolo 238. Negli altri casi il procuratore della Repubblica dispone la liberazione del fermato al più tardi entro quarantotto ore dalla comunicazione di cui al comma precedente.

Il Ministro dell'interno ogni due mesi presenta al Parlamento una relazione sui fermi operati ai sensi del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo si applicano per la durata di un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 7.

Il primo, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 238 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

« Anche fuori dei casi di flagranza, quando vi è il fondato sospetto di fuga, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica possono fermare le persone nei cui confronti ricorrono sufficien-

ti indizi di delitto per il quale la legge stabilisce la pena non inferiore nel massimo a sei anni di reclusione ovvero di delitto concernente le armi da guerra o tipo guerra, i fucili a canna mozza, le munizioni destinate alle predette armi o le materie esplodenti. Gli ufficiali possono trattene i fermati per il tempo necessario per i primi accertamenti, e comunque non oltre le quarantotto ore, dopo i quali debbono far tradurre i fermati nelle carceri giudiziarie o in quelle mandamentali se in queste ultime esiste la cella di isolamento.

L'ufficiale di polizia giudiziaria che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia senza ritardo e, comunque non oltre le quarantotto ore, indicando il giorno, l'ora ed i motivi del fermo al procuratore della Repubblica, o, se il fermo avviene fuori del comune sede del tribunale, al pretore del luogo dove esso è stato eseguito.

Lo stesso ufficiale di polizia giudiziaria nelle quarantotto ore successive deve comunicare alla medesima autorità giudiziaria i risultati delle sommarie indagini già svolte ».

Articolo 8.

Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto è sempre obbligatoria la cattura e la libertà provvisoria non può essere concessa.

La libertà provvisoria non può altresì essere concessa per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, in quanto per essi sia prevista la cattura obbligatoria.

Articolo 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 224 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

« Fuori dei casi previsti nel comma precedente, quando si debba procedere al fermo di polizia giudiziaria o alla esecuzione di un provvedimento di cattura o di carcerazione nei confronti di persona indiziata, imputata o condannata per uno dei delitti indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, ovvero per altri delitti aggravati per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni domiciliari anche per interi edifici o per blocchi di edifici, dove abbiano fondato motivo di ritenere che si sia rifugiata la persona ricercata o che si trovino cose da sottoporre a sequestro o tracce che possano essere cancellate o disperse. Nel corso di tali operazioni e fino alla loro conclusione può essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate ».

Articolo 10.

Al sesto comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale si aggiunge di seguito:

« In ogni caso, per i delitti previsti dall'articolo 416 del codice penale e per quelli indicati nell'articolo 165-ter del codice di procedura penale, la durata dei termini di cui ai commi precedenti è prolungata della metà ».

Articolo 11.

La disposizione dell'articolo precedente si applica anche ai procedimenti in corso alla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 12.

All'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è aggiunto il seguente:

« Per i reati indicati nell'articolo precedente, le eventuali misure restrittive della libertà personale nei confronti dell'indiziato o dell'imputato sono eseguite in una caserma ».

Articolo 13.

Chiunque compie presso uffici della pubblica amministrazione, ivi compresi gli uffici postali, nonché presso aziende o istituti di credito operazioni che comportano versamento, riscossione o prelevamento di denaro per somma non inferiore a lire 20.000.000 deve essere identificato a cura del personale degli uffici, delle aziende o degli istituti medesimi, incaricato dell'operazione.

La data dell'operazione, l'importo, le complete generalità di chi effettua l'operazione e il documento di identificazione devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.

Le scritture indicate nel comma precedente vanno conservate per la durata di dieci anni.

Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il contravventore alle disposizioni precedenti è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto. Le modalità della loro attuazione sono disciplinate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Articolo 14.

L'ultimo comma dell'articolo 340 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Gli atti previsti dai commi precedenti possono essere compiuti, per delegazione, da ufficiale od agenti di polizia giudiziaria ».

Articolo 15.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — MORLINO — ROGNONI

Visto il Guardasigilli: MORLINO